

Commenti

LA MEDIAZIONE ANCHE NELLO SPORT

Prof.ssa Serena Belluardo*Avvocato, mediatore e formatore accreditato al Ministero della giustizia.***Abstract**

Sempre più spesso si parla di “mediazione” e sempre più settori si aprono al suo utilizzo come strumento di risoluzione e di gestione dei conflitti. Le controversie sportive e il mondo dello sport in generale potrebbero cogliere l’opportunità di sviluppare questa modalità di componimento delle liti, che si differenzia comunque dalle procedure già previste e sperimentate, per far apprezzare a tutti i soggetti coinvolti i benefici della filosofia del “win-win”.

Keywords: Mediazione; ADR; Controversie sportive; Risoluzione del conflitto

Anche in Italia, da decenni ormai, si parla di “mediazione”. Ancora lontani dall’idea della mediation anglosassone, la mediazione all’italiana, quale ADR (Alternative Dispute Resolution), cioè forma alternativa di risoluzione delle controversie, avanza ormai in molti settori. Resa obbligatoria dal D.lgs. n.28/2010 per varie materie del contenzioso civile (locazione, divisione, condominio, diritti reali, contratti bancari, ecc...), il suo utilizzo volontario, ossia non come condizione di procedibilità per la causa in tribunale, si sta pian piano diffondendo, rendendosi ormai chiari e palesi i benefici ed i vantaggi che ne derivano in termini di costi, tempi e, soprattutto, salute psico-fisica delle parti contendenti. Davanti ad un “mediatore” terzo, imparziale ed indipendente dalle parti e dalla vicenda, queste ultime, assistite o no da un avvocato (per le volontarie l’avvocato non è obbligatorio), hanno la possibilità di confrontarsi tra loro ed essere accompagnate da un professionista della comunicazione e della negoziazione verso un accordo amichevole che risolva il loro conflitto in maniera “win-win”, ossia soddisfacente per entrambe. Certo qualche rinuncia va fatta, qualche pretesa va eliminata, qualche presa di posizione va arretrata, ma alla fine con una stretta di mano ed un accordo appagante si torna a casa in massimo tre mesi con una causa in meno e qualche migliaio di euro risparmiato. È vero che non sempre si raggiunge questo risultato. Il mediatore gestisce il procedimento, ma le parti sono le protagoniste della mediazione, per cui, quando gli interessi sono troppo distanti e si rimane sulla base dei diritti e non si riesce a vedere i reali bisogni, il procedimento potrebbe chiudersi infruttuosamente ed i contendenti dovranno passare dal tavolo conciliativo al banco del giudice. Eppure, anche il solo tentativo a volte è

sufficiente per placare il conflitto e far rinunciare alle parti di andare oltre e intraprendere il percorso giudiziario. Il fatto di aver incontrato “l’avversario”, di aver potuto esprimere il proprio rammarico, di aver ascoltato le ragioni e le giustificazioni altrui, spesso è bastevole per sciogliere il rancore e la rabbia e riflettere sulla reale necessità di andare oltre o fermarsi lì. Questo, in sintesi, l’istituto della mediazione civile e commerciale in vigore da vent’anni e recentemente modificato con la Riforma Cartabia del processo. La riflessione che si vuole fare è perché non estendere l’utilizzo di questo strumento, i vantaggi e le opportunità che ne derivano anche nel mondo dello sport. Tutti sappiamo che la giustizia sportiva ha un suo articolato sistema per dare risposta alle questioni interne. Organi giudicanti e procedimenti sono previsti da statuti e regolamenti federali ed i provvedimenti sono immediatamente efficaci ed assicurati in tempi celeri. In caso di lesione di diritti soggettivi o interessi legittimi, l’organo statale competente è il giudice amministrativo, TAR in primo grado e Consiglio di Stato in secondo grado. A prescindere dalla tipologia di questioni (tecniche, disciplinari, amministrative o economiche), la pregiudiziale sportiva prevista dalla Legge n.280/2003, prevede che prima di adire il giudice statale bisogna rivolgersi ai vari gradi di giustizia sportiva. Ma quello che si potrebbe fare invece dovrebbe partire ancora prima. Il Codice di giustizia sportiva del CONI del 2014 prevede quali organi di primo grado i Tribunali federali e di secondo grado le Corti federali d’appello, per poi rivolgersi per un controllo di sola legittimità al Consiglio di garanzia dello sport. Molto utilizzati, in alternativa della giustizia ordinaria, sono gli arbitrati sportivi, spesso inseriti in apposite clausole contrattuali tra atleti e società sportive; invece, nulla è previsto come alternativa non sostitutiva, ma preventiva al contenzioso giudiziale. Qui andrebbe a collocarsi la “mediazione”. Far sedere allo stesso tavolo atleta e allenatore, giocatore e dirigente, direttore sportivo e Presidente, o qualunque soggetto coinvolto a vario titolo in una controversia sportiva, in un ambiente dove le regole del fair play dovrebbero essere all’ordine del giorno, aiuterebbe con alta percentuale di successo, a risolvere i conflitti. Una figura professionale, terza e imparziale (simile a quella che conoscono e rispettano nei rispettivi campi da gioco), con capacità empatiche e di ascolto attivo, ma anche giuridiche e negoziali, riuscirebbe certamente a smussare gli attriti ed evitare contenziosi lunghi e snervanti per tutti. Se negli incontri sportivi c’è sempre un vincitore e un vinto, con la mediazione ci possono essere due e più vincitori. Non si tratterebbe di un deludente pareggio, bensì di un appagante risultato.

BIBLIOGRAFIA:

- BELLUARDO S., “*A scuola, basta litigare bisogna mediare!*”, in *www.libreriamo.it*, 16 dicembre 2022.
- COCCIA M., *Fenomenologia della controversia sportiva e dei suoi modi di risoluzione*, in *Rivista di Diritto sportivo*, 1997.
- CUZZOLA P.F., *Giustizia sportiva nazionale ed internazionale. Arbitrato e mediazione nello sport*, Roma, 2015, ed. Key.
- MIGNACCA G., *La conciliazione nelle controversie sportive*, in *Diritto&Diritti*, luglio 2004.
- UZQUEDA A., *La mediazione sportiva: esperienze estere e prospettive di sviluppo*, in *Diritto dello Sport*, 2021, 2 (2).